



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 13/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecim** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **quaranta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Barzon Pierluigi - Presidente	Sì
2. Pette' Silvia - Vice Sindaco	Sì
3. Sturla Luciano - Consigliere	Sì
4. Fossati Alessandro - Consigliere	Sì
5. Bertelegni Stefano - Consigliere	Sì
6. Sturla Natalino - Consigliere	Sì
7. Torlasco Giorgio - Consigliere	Sì
8. Saccardi Marco - Consigliere	Sì
9. Pecile Aldo - Consigliere	Sì
10. Afili Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr. Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Barzon Pierluigi** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Borghi e valli dell'Oltrepò" da parte dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni " di cui all'art. 14 comma 27 lettere A, B, C, D, E, F, H, I, L, L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con i decreti del presidente dell'unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell'Unione;
- ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

VISTO lo Statuto dell'unione ed in particolare:

- l'articolo 1 (Istituzione dell'Unione dei comuni lombarda "Borghi e Valli D'Oltrepò" che prevede, tra l'altro, che l'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 8) e che all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10);
- l'articolo 10 (Modalità di ripartizione di spese ed entrate) che prevede:
 1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente

proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente.

2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

- L'articolo 43 (Finanze dell'unione) che prevede, tra l'altro, che:

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo.

In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi;
- d) trasferiti; e) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- f) contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;
- g) trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- h) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- i) rendite patrimoniali;
- j) accensioni di prestiti
- k) prestazioni per conto di terzi;
- l) altri proventi od erogazioni.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.

5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.

6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In

manca di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile

7. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.

8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.

9. E' sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.

10. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.

- articolo 44 - programmazione finanziaria: documento unico di programmazione e bilancio di previsione. rendiconto. controllo di gestione che prevede, tra l'altro, che:

1. L'Unione ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine, delibera il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione secondo quanto prescritto dalla legge nazionale per i Comuni.

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo

151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

- il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato differito al 31 marzo 2019 come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019.
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo l'all. 9 al D. Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere

adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale del 08.03.2018 n. 8 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2018;

RITENUTO, per l'anno 2019 confermare le medesime aliquote/tariffe;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune di Rocca Susella è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE

Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Altri immobili	9,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	ESENTI
Aree edificabili	9,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2019 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2019, che sono i seguenti:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2019
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale	0.00
Illuminazione pubblica	0,00
Verde pubblico	0,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comuni	0,00
Servizi alla persona	0,00
Trasferimento all'Unione per tutela dell'ambiente	2700,00
Trasferimento all'Unione per Illuminazione pubblica	16.500,00
Trasferimento all'Unione per Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comuni	
Trasferimento all'Unione per Servizi alla persona	2.913,00
Trasferimento all'Unione per Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale	9.050,00

TOTALE	31.163,00
--------	-----------

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota di base indifferenziata	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2019 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2019;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto/ unica soluz.	16 agosto
	2° acconto	16 ottobre
	Saldo	16 dicembre

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 233 del TUEL;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
- la normativa sopra richiamata;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Altri immobili	9,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	ESENTI
Aree edificabili	9,6 per mille

2. di dare atto dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota di base indifferenziata	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille

Tassa sui rifiuti (TARI)

3. di determinare per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche e utenze non domestiche come da prospetto di seguito riportato:

COSTI	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	21.136,16	19.360,34	40.496,50
ATTIVITA' PRODUTTIVE	834,90	3.600,22	4.435,12
TOTALE COSTI	21.971,06	22.960,56	44.931,62
ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	12.789,87	9.172,01	21.961,88
Utenza domestica (2 componenti)	3.873,50	5.079,22	8.952,72
Utenza domestica (3 componenti)	3.002,74	2.823,97	5.826,71
Utenza domestica (4 componenti)	723,02	862,88	1.585,90
Utenza domestica (5 componenti)	747,02	1.421,79	2.168,81
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,00	0,00	0,00
Totale	21.136,15	19.359,87	40.496,02
ENTRATE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,15	9,39	11,54
Campaggi, distributori carburanti	0,00	0,00	0,00
Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,00	0,00	0,00
Alberghi con ristorante	270,26	1.178,36	1.448,62
Alberghi senza ristorante	206,75	865,23	1.071,98
Case di cura e riposo	0,00	0,00	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	0,00	0,00	0,00
Banche ed istituti di credito	0,00	0,00	0,00
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
Edicola, farmacia, tabaccaio, pluricanze	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,00	0,00	0,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,00	0,00
Attività industriali con capannoni di produzione	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	121,36	526,93	648,29
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	234,39	1.020,32	1.254,71
Bar, caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
Pluricanze alimentari e/o miste	0,00	0,00	0,00
Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00
Totale	834,91	3.600,23	4.435,14
TOTALE ENTRATE	21.971,06	22.960,10	44.931,16

4. Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	1° Acconto/ unica soluz.	16 maggio
	2° acconto	16 settembre
	Saldo	16 dicembre

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del d.l.201/2011, come novellato dall'art. 10 comma 1 lett. E della legge 28/12/2015 n. 208.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ROCCA SUSELLA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE TARIFFE IMU, TASI E TARI PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rocca Susella, lì 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Tentore Emanuele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Rocca Susella, lì 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Giani Donata

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Barzon Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 40 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/02/2019 al 08/03/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rocca Susella, lì 21/02/2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 13-feb-2019

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Rocca Susella, lì 13-feb-2019

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Bellomo Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Bellomo Daniele